

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 129-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE GRAZIOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, COSTA, SALERNO,
MEZZAPESA e GIACOMETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1979

Indennità di accompagnamento agli invalidi civili
totalmente inabili

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione, unanime, sottopone all'approvazione del Senato l'unito disegno di legge in un testo modificato rispetto a quello dei proponenti. Si tratta, com'è a tutti noto, di rendere giustizia ad una categoria di cittadini duramente colpiti dalla sorte, nei cui confronti non appaiono più sostenibili discriminazioni rispetto ad altre categorie di invalidi: intendo riferirmi in particolare ai ciechi civili assoluti, ai quali di recente è stata aumentata l'indennità di accompagnamento.

La Commissione, pur in presenza di un parere contrario della 5^a Commissione e di un parere favorevole, ma condizionato, della Commissione affari costituzionali, ritiene ormai indilazionabile ed assolutamente prioritaria la concessione dell'indennità di accompagnamento anche ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche. Chiede pertanto che la questione venga affrontata con la massima urgenza dall'Assemblea e che il Governo si assuma formalmente la responsabilità di un eventuale diniego sostenendo la non reperibilità del pur modesto onere finanziario (individuato dalla Commissione in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980) recato dal provvedimento.

Il testo del disegno di legge è stato tecnicamente migliorato dalla Commissione al fine di evitare abusi o distorsioni in sede di applicazione.

Con l'articolo 1, infatti, si è provveduto a limitare l'area dei beneficiari dell'indennità di accompagnamento attraverso un preciso rinvio ai soggetti definiti mutilati ed invalidi civili dagli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Si è inoltre stabilito che l'indennità ivi prevista, non reversibile, venga erogata (a totale carico dello Stato) « al solo titolo della minorazione ». Quest'ultima precisazione viene ritenuta indispensabile dalla Commissione ai fini dell'esclusione della predetta indennità da qual-

siasi forma di prelievo fiscale. Si è ritenuto, infatti, che gli importi concessi a tale titolo non debbano essere considerati reddito ai fini IRPEF. Per ovvi motivi si è poi stabilito di escludere dall'indennità gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

Con l'articolo 2 sono stati definiti termini e modalità per gli accertamenti sanitari necessari ai fini della concessione dell'indennità. Si è prescritto inoltre che il diritto all'indennità medesima debba in ogni caso decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda alle Commissioni sanitarie provinciali previste dalla legge n. 118 del 1971.

Con l'articolo 3, infine, è stato individuato, come già accennato, l'ammontare dell'onere finanziario al quale, per l'anno 1980, dovrà provvedersi attraverso la riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale anno, utilizzando a tal fine una quota dell'accantonamento destinato al precariato universitario, analogamente a quanto previsto, per tale aspetto, dal disegno di legge n. 133 (concernente l'aumento delle indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti) approvato da questa Assemblea nella seduta del 29 novembre scorso.

Per le evidenti e non disconoscibili finalità sociali che già la 11^a Commissione permanente del Senato, all'unanimità, ha ritenuto meritevoli di ogni considerazione, si confida che il Senato voglia approvare, in Assemblea, con la massima urgenza, il disegno di legge onde far cessare inammissibili situazioni discriminatorie tra cittadini ugualmente degni di una maggiore tutela proprio perchè impossibilitati a svolgere autonomamente anche gli atti più elementari della vita umana.

GRAZIOLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

28 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che sia ricondotto nell'ambito di una disciplina organica della materia.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

28 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di competenza, esprime parere contrario.

Infatti, secondo stime fornite dal rappresentante del Tesoro, il numero dei possibili nuovi beneficiari sarebbe pari a non meno di 15 mila unità: in tale ipotesi, il maggior onere ammonterebbe a circa 16,5 miliardi di lire, rispetto alla previsione di 1 miliardo e 800 milioni contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge; a tal proposito va rilevato altresì che sul citato fondo speciale di parte corrente (capitolo 6856 - Tab. 2) non figura alcuno specifico accantonamento destinato a tale finalità.

In linea generale peraltro la Commissione ha rivolto un pressante invito al Governo, invito che reitera alla Commissione di merito, in ordine all'esigenza di evitare nella materia in questione misure frammentarie e settoriali destinate ad incentivare un susseguirsi di richieste del tutto sganciate da una *ratio* comparativa tra le varie situazioni di invalidità: ciò è particolarmente grave, sia sotto il profilo delle conseguenze finanziarie, sia sotto il profilo sostanziale della valutazione equa delle diverse situazioni.

La materia pertanto, anche alla luce di alcune recenti iniziative relative ai ciechi civili e ai paraplegici, meriterebbe una considerazione generale ed equilibrata.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Ai mutilati e invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, non deambulanti, è concessa una indennità di accompagnamento di lire 90.000 mensili.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite Commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

Art. 2.

Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, già riconosciuti tali all'entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle condizioni previste all'articolo 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento, ai fini della concessione dell'indenni-

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo 800 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tà di accompagnamento, dalle Commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti all'entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'articolo 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le Commissioni sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennità di accompagnamento prevista dal precedente articolo 1.

I minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le Commissioni sanitarie di cui all'articolo 7 e seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.

Art. 3.

All'onere conseguente all'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980, si fa fronte mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento destinato al precariato universitario.

Identico.